

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE TARIFFE

CONTESTO NORMATIVO



Camera di Commercio
La Spezia



CONTESTO NORMATIVO

- LEGGE 18/5/1989, N.183 HA INTRODOTTTO NORME VOLTE AD ASSICURARE LA DIFESA DEL SUOLO, IL RISANAMENTO DELLE ACQUE, LA FRUIZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IDRICO PER GLI USI DI RAZIONALE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NONCHE' LA TUTELA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI A LORO CONNESSI
- TALE NORMA RAPPRESENTA LA BASE PER LE PROFONDE INNOVAZIONI INTRODOTTE NEL SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE DALLA LEGGE GALLI



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **PRINCIPI GENERALI**

- **TUTELA ED USO RISORSE IDRICHE**

- RISORSA PUBBLICA SALVAGUARDATA E UTILIZZATA SECONDO FINI DI SOLIDARIETA'
- UTILIZZO DEVE SALVAGUARDARE LE ASPETTATIVE DELLE GENERAZIONI FUTURE SU UN INTEGRO PATRIMONIO AMBIENTALE
- USI INDIRIZZATI A RISPARMIO E RINNOVO DELLE RISORSE PER NON PREGIUDICARE L'EQUILIBRIO GENERALE DELL'AMBIENTE
- LE ACQUE TERMALI, MINERALI E PER USO GEOTERMICO SONO DISCIPLINATE DA LEGGI SPECIALI



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **PRINCIPI GENERALI**

- **USI DELLE ACQUE**

- L'USO DELL'ACQUA PER IL CONSUMO UMANO E' PRIORITARIO RISPETTO AGLI ALTRI USI DEL MEDESIMO CORPO IDRICO SUPERFICIALE O SOTTERANEO. GLI ALTRI USI SONO AMMESSI QUANDO LA RISORSA E' SUFFICIENTE E A CONDIZIONE CHE NON LEDANO LA QUALITA' DELL'ACQUA PER IL CONSUMO UMANO
- ADOZIONE ENTRO SEI MESI ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGOLAMENTO PER DISCIPLINA MODIFICAZIONI ARTIFICIALI FASE ATMOSFERICA CICLO NATURALE DELL'ACQUA

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **PRINCIPI GENERALI**

- **EQUILIBRIO DEL BILANCIO IDRICO**

- DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL BILANCIO IDRICO DIRETTO AD ASSICURARE L'EQUILIBRIO TRA DISPONIBILITA' DI RISORSE REPERIBILI O ATTIVABILI NELL'AREA DI RIFERIMENTO E FABBISOGNI PER I DIVERSI USI (AUTORITA' DI BACINO COMPETENTE)
- ADOZIONE DI MISURE DI PIANIFICAZIONE DELL'ECONOMIA IDRICA IN FUNZIONE DEGLI USI CUI SONO DESTINATE LE RISORSE (AUTORITA' DI BACINO COMPETENTE)
- IN CASO DI BACINI IDROGRAFICI CON FORTI PRELIEVI, SIA A VALLE CHE OLTRE LA LINEA DI DISPLUVIO, LE DERIVAZIONI DEVONO GARANTIRE IL LIVELLO DI DEFLUSSO NECESSARIO ALLA VITA NEGLI ALVEI SOTTESI E TALE DA GARANTIRE GLI EQUILIBRI DEGLI ECOSISTEMI INTERESSATI



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• PRINCIPI GENERALI

• COMPETENZE DELLO STATO

- DIRETTIVE GENERALI E DI SETTORE PER CENSIMENTO RISORSE IDRICHE, DISCIPLINA ECONOMIA IDRICA E PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
- METODOLOGIE GENERALI PER PROGRAMMAZIONE UTILIZZO RAZIONALE E LINEE PROGRAMMATORIE USI PLURIMI RISORSE IDRICHE
- CRITERI E INDIRIZZI PROGRAMMAZIONE TRASFERIMENTI DI ACQUA PER CONSUMI UMANI
- METODOLOGIE E CRITERI GENERALI REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI
- DIRETTIVE E PARAMETRI TECNICI PER INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO DI CRISI IDRICA CON FINALITA' DI PREVEZIONE EMERGENZE IDRICHE



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- PRINCIPALI GENERALI

- COMPETENZE DELLO STATO

- CRITERI PER LA GESTIONE DEL **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)**, COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
 - LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI IN CIASCUN AMBITO TERRITORIALE E CRITERI E INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, CAPTAZIONE E ACCUMULO PER USI DIVERSI DA QUELLO POTABILE
 - MECCANISMI ED ISTITUTI DI CONGUAGLIO A LIVELLO DI BACINO A FINI DI RIEQUILIBRIO TARIFFARIO

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• PRINCIPI GENERALI

- RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA CONSEGUITO GRAZIE ALLA PROGRESSIVA ESTENSIONE DELLE SEGUENTI MISURE:
 - RISANAMENTO E GRADUALE RIPRISTINO RETI ESISTENTI CHE EVIDENZIANO RILEVANTI PERDITE
 - INSTALLAZIONE RETI DUALI NEI NUOVI INSEDIAMENTI ABITATIVI, COMMERCIALI E PRODUTTIVI DI RILEVANTI DIMENSIONI
 - INSTALLAZIONE CONTATORI IN OGNI SINGOLA UNITA' ABITATIVA E CONTATORI DIFFERENZIATI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL SETTORE TERZIARIO ESERCITATE NEL CONTESTO URBANO
 - DIFFUSIONE METODI E APPARECCHIATURE PER IL RISPARMIO IDRICO DOMESTICO E NEI SETTORI INDUSTRIALE, TERZIARIO E AGRICOLO



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **PRINCIPI GENERALI**

- **MODALITA' RIUTILIZZO ACQUE REFLUE**

- EMANAZIONE ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI UN REGOLAMENTO PER ADOZIONE NORME TECNICHE RIGURADANTI:

- TIPOLOGIE USO ACQUA PER CUI E' AMMESSO IL REIMPIEGO DI ACQUE REFLUE; TIPOLOGIE ACQUE REFLUE SUSCETTIBILI RIUTILIZZO; STANDARD QUALITA' E CONSUMO; REQUISITI TECNOLOGICI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI DEPURAZIONE DA ADOTTARE
 - MODALITA' IMPIEGO ACQUE REFLUE DEPURATE, TENUTO CONTO DEGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI
 - MODALITA' PER REALIZZAZIONE CONDUZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEPURAZIONE E RETI DISTRIBUZIONE ACQUE REFLUE USI DIVERSI

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **PRINCIPI GENERALI**

- **TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE**

PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE DEL CONSIGLIO, 21 MAGGIO 1991 CONCERNENTE TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE

IL PROGRAMMA DEFINISCE LE DIRETTIVE, I CRITERI E GLI INDIRIZZI AFFINCHÉ I COMUNI SIANO PROVVISI DI RETI FOGNARIE E LE ACQUE REFLUE URBANE SIANO DEPURATE SECONDO LE MODALITÀ E LE NORME TECNICHE STABILITE DALLA MEDESIMA DIRETTIVA

ATTUAZIONE DELLA CITATA NORMATIVA 91/271/CEE IN CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

• ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE (A.T.O.)

– LA RIORGANIZZAZIONE AVVIENE SULLA BASE DELLA DEFINIZIONE DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.) DELIMITATI SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- » RISPETTO DELL'UNITA' DEL BACINO IDROGRAFICO O DEL SUB-BACINO O DEI BACINI IDROGRAFICI CONTIGUI
- » RISPETTO DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DEI LORO VINCOLI DI DESTINAZIONE (CONSUETUDINE) IN FAVORE DEI CENTRI ABITATI INTERESSATI
- » SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE DELLE GESTIONI
- » CONSEGUIMENTO DI ADEGUATE DIMENSIONI GESTIONALI, DEFINITE SULLA BASE DI PARAMETRI FISICI, DEMOGRAFICI, TECNICI E SULLA BASE DELLE RIPARTIZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

• DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- » I COMUNI E LE PROVINCE DI CIASCUN A.T.O. ORGANIZZANO IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI DALLA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO STESSO, AL FINE DI GARANTIRNE LA GESTIONE SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA E ECONOMICITA'
- » GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE MEDIANTE FORME PREVISTE DA LEGGE 142/1990, INTEGRATA DA ART. 12 L. 498/1992
- » AL FINE DI SALVAGUARDARE LE FORME E LE CAPACITA' GESTIONALI DI ORGANISMI ESISTENTI CHE RISPONDONO AI **CRITERI DELLE 3 E**, I COMUNI E LE PROVINCE

POSSONO PROVVEDERE ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IDRICO ANCHE CON UNA PLURALITA' DI SOGGETTI E FORME

INDIVIDUANO IL SOGGETTO CHE SVOLGE IL COMPITO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI

ADOTTANO OGNI ALTRA MISURA DI ORGANIZZAZIONE E DI INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI FRA LA PLURALITA' DI SOGGETTI GESTORI

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- GESTIONI ESISTENTI

- » LE AZIENDE SPECIALI, GLI ENTI ED I CONSORZI PUBBLICI ESERCENTI I SERVIZI, ANCHE IN ECONOMIA, ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, CONTINUANO A GESTIRE I SERVIZI LORO AFFIDATI FINO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SII
 - » OVE NE VENGA DELIBERATO LO SCIoglIMENTO, LE AZIENDE SPECIALI, GLI ENTI ED I CONSORZI PUBBLICI ESERCENTI I SERVIZI CONFLUISCONO NEL SOGGETTO GESTORE DEL SII, SECONDO MODALITA' E FORME STABILITE IN APPOSITA CONVEZIONE
 - » LE SOCIETA' E LE IMPRESE CONSORTILI CONCESSIONARIE DI SERVIZI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE NE MANTENGONO LA GESTIONE FINO ALLA SCADENZA DELLA RELATIVA CONCESSIONE
 - » I BENI E GLI IMPIANTI DELLE IMPRESE GIA' CONCESSIONARIE SONO TRASFERITI DIRETTAMENTE AGLI ENTI LOCALI CONCEDENTI NEI LIMITI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE SE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA CONVENZIONE
 - » RIASSETTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI SOTTOPOSTI A VIGILANZA STATALE RDEFINENDONE LA NATURA GIURIDICA E LE COMPETENZE TERRITORIALI CON CRITERI E MDOALITA' DI GETSIONI PREVISTI DALLA LEGGE
 - » SPECIALI NORME RIGUARDANO IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE RICADENTI IN AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE (D.P.R. N. 218/1978)



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

– RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E SOGGETTI GESTORI DEL SII

REGIONE ADOTTA **CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE** PER
REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E I SOGGETTI GESTORI DEI
SII

LA CONVENZIONE TIPO PREVEDE IN PARTICOLARE:

- 1 – IL REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
- 2 – L'OBBLIGO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE
- 3 – LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO, NON SUPERIORE COMUNQUE A TRENT'ANNI
- 4 – I CRITERI PER DEFINIRE IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO
- 5 – LE MODALITA' DI CONTROLLO DEL CORRETTO ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- 6 – IL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI AFFIDABILITA' DEL SERVIZIO DA ASSICURARE ALL'UTENZA ANCHE RIGUARDO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

– RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E SOGGETTI GESTORI DEL SII

LA CONVENZIONE TIPO PREVEDE IN PARTICOLARE:

7 – FACOLTA' RISCATTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SECONDO I PRINCIPI FISSATI CON REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 4 OTTOBRE 1986, N. 902

8 – OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE CANALIZZAZIONI DEI SERVIZI IN CONDIZIONI DI EFFICIENZA ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE

9 – IDONEE GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE

10 – PENALI, SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE SECONDO PRINCIPI FISSATI DAL CODICE CIVILE

11- CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DETERMINATE DAGLI ENTI LOCALI E DEL LORO AGGIORNAMENTO, PER LE DIVERSE CATEGORIE DI UTENZE

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

• DOTAZIONI DEI SOGGETTI GESTORI DEL SII

- OPERE, IMPIANTI E CANALIZZAZIONI RELATIVI AI SERVIZI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI O AFFIDATI IN DOTAZIONE O IN ESERCIZIO AD AZIENDE SPECIALI E A CONSORZI SONO DATI IN CONCESSIONE AL SOGGETTO GESTORE DEL SII CHE NE ASSUME I RELATIVI ONERI NEI TERMINI PREVISTI DALLA CONVENZIONE E DAL RELATIVO DISCIPLINARE
- IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVITA' E PASSIVITA' RELATIVE AI SERVIZI SONO TRASFERITE AL SOGGETTO GESTORE DEL SII
- TRASFERIMENTO AI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL PERSONALE GIA' ADIBITO AI COMPITI E SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, DEI CONSORZI, DELLE AZIENDE SPECIALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI GIA' ADIBITO AI COMPITI E SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE
- POSSIBILITA' PER IL GESTORE DEL SII DI GESTIRE ALTRI SERVIZI PUBBLICI COMPATIBILI CON QUELLO IDRICO, ANCHE SE NON ESTESI ALL'INTERO A.T.O.(PREVIO CONSENSO PROVINCIA E COMUNE)
- POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO (PREVIO CONSENSO DEL COMUNE TITOLARE DELLA CONCESSIONE DI ESERCIZIO ELETTRICO) AL SOGGETTO GESTORE DEL SII



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO

- LA TARIFFA E' DETERMINATA TENENDO CONTO DELLA QUALITA' DELLA RISORSA IDRICA E DEL SERVIZIO FORNITO, DELLE OPERE (E DEI RELATIVI COSTI DI GESTIONE), IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO.
- IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE ELABORA UN METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO (ARTICOLATA PER FASCE DI UTENZA E TERRITORIALI).
- LA TARIFFA E' DETERMINATA DAGLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE ANCHE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO.
- LA TARIFFA E' APPLICATA DAI SOGGETTI GESTORI, NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE E DEL RELATIVO DISCIPLINARE.
- NELLA MODULAZIONE DELLA TARIFFA SONO ASSICURATE AGEVOLAZIONI PER DETERMINE CATEGORIE SECONDO PREFISSATI SCAGLIONI DI REDDITO. MAGGIORAZIONI INVECE PER RESIDENZE SECONDARIE E IMPIANTI RICETTIVI STAGIONALI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO**
- PER LE SUCCESSIVE DETERMINAZIONI DELLA TARIFFA SI TIENE CONTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO E DEL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.
- L' EVENTUALE MODULAZIONE DELLA TARIFFA TRA COMUNI TIENE CONTO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COMUNI MEDESIMI UTILI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**
- LA QUOTA DI TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA E DI DEPURAZIONE E' DOVUTA DAGLI UTENTI ANCHE NEL CASO IN CUI LA FOGNATURA SIA SPROVVISTA DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE O QUESTI SIANO TEMPORANEAMENTE INATTIVI.
- GLI UTENTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DI QUALSIASI ALTRA TARIFFA DOVUTA AL MEDESIMO TITOLO AD ALTRI ENTI.
- AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA TARIFFARIA IL VOLUME DELL'ACQUA SCARICATA E' DETERMINATO IN MANIERA PARI AL VOLUME DELL'ACQUA FORNITA, PRELEVATA O COMUNQUE ACCUMULATA.
- PER LE UTENZE INDUSTRIALI LA QUOTA TARIFFARIA E' DETERMINATA SULLA BASE DELLA QUALITA' E DELLE QUANTITA' DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE. SI PUO' DETERMINARE UNA QUOTA TARIFFARIA RIDOTTA PER LE UTENZE CHE PROVVEDONO DIRETTAMENTE ALLA DEPURAZIONE E CHE UTILIZZANO LA PUBBLICA FOGNATURA.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**
- IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 5 DELLA LEGGE DEL 23 DICEMBRE 1992 N 498, LA TARIFFA E' RISCOSSA DAL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
- QUALORA IL SERVIZIO IDRICO SIA GESTITO SEPARATAMENTE, PER EFFETTO DI PARTICOLARI CONVENZIONI E CONCESSIONI, LA RELATIVA TARIFFA E' RISCOSSA DAL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, IL QUALE PROVVEDE AL SUCCESSIVO RIPARTO TRA I DIVERSI GESTORI ENTRO 30 GIORNI DALLA RISCOSSIONE SECONDO UNA APPOSITA CONVENZIONE SOTTOPOSTA AL CONTROLLO DELLA REGIONE.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

• OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO

CIASCUN ENTE LOCALE HA LA FACOLTA' DI REALIZZARE LE OPERE NECESSARIE PER PROVVEDERE ALLA ADEGUAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO IN RELAZIONE AI PIANI URBANISTICI.

• OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO ACQUA

- AL FINE DI PIANIFICARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE, LADDOVE IL FABBISOGNO POSSA COMPORTARE IL TRASFERIMENTO DI ACQUA TRA REGIONI DIVERSE, LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E LE REGIONI INTERESSATE PROMUOVONO ACCORDI DI PROGRAMMA, APPROVATI DAL COMITATO DEI MINISTRI NEL QUADRO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INTERVENTO.
- NELL' ACCORDO DI PROGRAMMA SONO STABILITI CRITERI E MODALITA' PER LA ESECUZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO ACQUA**
- IN CASO DI INERZIA O DI MANCATO ACCORDO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOTTOPONE AL COMITATO DEI MINISTRI L'ACCORDO DI PROGRAMMA O LE MISURE NECESSARIE ALLA SUA ATTUAZIONE.
- LE OPERE E GLI IMPIANTI NECESSARI PER LE FINALITA' SOPRA ELENcate SONO DICHIARATI DI INTERESSE NAZIONALE.
- LE OPERE E GLI INTERVENTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI ACQUA SONO SOTTOPOSTI ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- L'APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA COMPORTA VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA**
- FERME RESTANDO LE ESENZIONI VIGENTI DAL PRIMO GENNAIO 1994, I CANONI ANNUI RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA SONO VALUTATI IN BASE ALL'UTILIZZO DELLA STESSA (IRRIGAZIONE, CONSUMO UMANO, SERVIZI ANTINCENDIO, USO IGIENICO, USO IN IMPIANTI SPORTIVI, PESCOLTURA, AUTOLAVAGGIO), CON POSSIBILI RIDUZIONI SE IL CONCESSIONARIO ATTUA UN RIUSO DELLE ACQUE A CICLO CHIUSO O RESTITUISCE LE ACQUE DI SCARICO CON LE STESSA CARATTERISTICHE QUALITATIVE DI QUELLE PRELEVATE.
- E' ISTITUITO UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO IDRICO E AL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE.
- CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, SONO DEFINITE LE MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI CANONI TENENDO CONTO DEL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **POTERI SOSTITUTIVI**
- QUALORA LA REGIONE NON INDIVIDUI GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, ADOTTA PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI.
- LA REGIONE PREVEDE L'UTILIZZO DI POTERI SOSTITUTIVI E GLI INTERVENTI NECESSARI QUALORA SIANO ACCERATI GRAVI IRREGOLARITA' ED INADEMPIENZE E IN QUALSIASI ALTRO CASO IN CUI LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NON POSSA ESSERE PROSEGUITA.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A SOGGETTI NON APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEI CASI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE E' SOGGETTA ALLE DISPOSIZIONI DELL'APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA IN CONFORMITA' DELLE VIGENTI DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA.
- I CONCESSIONARI E GLI AFFIDATARI DEL SERVIZIO IDRICO DIVERSI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DALLE RELATIVE AZIENDE SPECIALI SONO CONSIDERATI COME OPERATORI IN VIRTU' DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 90/531/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 17 SETTEMBRE 1990, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- QUALORA LA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI RIENTRI NELL'OGGETTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE, LE RELATIVE ATTIVITA' SONO ASSOGETTATE ALLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE

AL FINE DI GARANTIRE L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEL SERVIZIO, LA REGOLARE DETERMINAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE, E' ISTITUITO IL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE, COMPOSTO DA SETTE MEMBRI NOMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE. TALI MEMBRI RESTANO IN CARICA CINQUE ANNI E NON POSSONO ESSERE CONFERMATI. IL COMITATO SI AVVALE DI UNA SEGRETERIA TECNICA E PUO' AVVALERSI DELLA ATTIVITA' ISPETTIVA E DI VERIFICA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. IL COMITATO DEFINISCE PROGRAMMI DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DA PORRE IN ESSERE A GARANZIA DEGLI INTERESSI DEGLI UTENTI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE**
- **OSSERVATORIO DEI PREZZI IDRICI**
PER L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, IL COMITATO SI AVVALE DI UN OSSERVATORIO DEI PREZZI IDRICI. ESSO SVOLGE FUNZIONI DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DI DATI STATISTICI E CONOSCITIVI, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI:
 - CENSIMENTO DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI.
 - CONVENZIONI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IDRICI.
 - MODELLI ADOTTATI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE, DI CONTROLLO E DI PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI.
 - LIVELLI DI QUALITA' EROGATI.
 - TARIFFE APPLICATE.
 - PIANI DI INVESTIMENTO PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI E LO SVILUPPO DEI SERVIZI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- OSSERVATORIO DEI PREZZI IDRICI
- I SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI TRASMETTONO PERIODICAMENTE ALL'OSSERVATORIO, ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO I DATI E LE INFORMAZIONI CITATI NEL PRECEDENTE PUNTO. L'OSSERVATORIO HA ALTRESI' FACOLTA' DI ACQUISIRE DIRETTAMENTE LE NOTIZIE RELATIVE AI SERVIZI IDRICI, DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DI RISARCIMENTO DEI DANNI A TUTELA DEI DIRITTI DELL'UTENTE.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE**
- SULLA BASE DEI DATI ACQUISITI, L'OSSERVATORIO EFFETTUA, SU RICHIESTA DEL COMITATO, ELABORAZIONI AL FINE DI:
 1. DEFINIRE INDICI DI PRODUTTIVITA' PER LA VALUTAZIONE DELL'ECONOMICITA' DELLE GESTIONI.
 2. INDIVIDUARE LIVELLI TECNOLOGICI E MODELLI ORGANIZZATIVI OTTIMALI DEI SERVIZI.
 3. DEFINIRE I PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DELLE POLITICHE TARIFFARIE PRATICATE.
 4. INDIVIDUARE SITUAZIONI DI CRITICITA' E DI IRREGOLARITA' FUNZIONALE DEI SERVIZI O DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.
 5. PROMUOVERE LA SPERIMENTAZIONE E L'ADOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.
 6. VERIFICARE LA FATTIBILITA' E LA CONGRUITA' DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE E ALLA POLITICA TARIFFARIA.
 7. REALIZZARE QUADRI CONOSCITIVI DI SINTESI SULLA BASE DEI QUALI IL COMITATO PREDISPONE UNA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DEI SERVIZI IDRICI.
- L'OSSERVATORIO ASSICURA L'ACCESSO GENERALIZZATO, ANCHE PER VIA INFORMATICA, AI DATI RACCOLTI E ALLE ELABORAZIONI EFFETTUATE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEGLI UTENTI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- OSSERVATORIO DEI PREZZI IDRICI
- CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E' APPROVATA LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO E DELL'OSSERVATORIO, CUI SONO PREPOSTI DUE DIRIGENTI. L'OSSERVATORIO PUO' AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI ESPERTI NEL SETTORE E STIPULARE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI DI RICERCA E CON SOCIETA' SPECIALIZZATE.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- PARTECIPAZIONE GARANZIA E INFORMAZIONE DEGLI UTENTI
- LE SOCIETA' MISTE E LE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POSSONO EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI SOTTOSCRIVIBILI ESCLUSIVAMENTE DAGLI UTENTI CON FACOLTA' DI CONVERSIONE IN AZIONI SEMPLICI O DI RISPARMIO.
- CIASCUN GESTORE DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI ASSICURA L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI, PROMUOVE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'ACQUA.
- IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME ASSICURANO LA PUBBLICITA' DEI PROGETTI CONCERNENTI OPERE IDRAULICHE.
- CHIUNQUE PUO' PRENDERE VISIONE PRESSO I COMPETENTI UFFICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI TUTTI I DOCUMENTI, GLI ATTI, GLI STUDI E I PROGETTI INERENTI ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
- PER ASSICURARE LA TUTELA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON LO STATO , LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI DEMANI COLLETTIVI O PUBBLICI RICADENTI NEL PERIMETRO DELLE PREDETTE AREE.
- LA QUOTA DI TARIFFA RIFERITA AI COSTI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA, IN CASO DI TRASFERIMENTI DI ACQUA DA UN AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AD UN ALTRO E' VERSATA ALLA COMUNITA' MONTANA OVE COSTITUITA O AGLI ENTI LOCALI. I RELATIVI PROVENTI SONO UTILIZZATI AI FINE DELLA TUTELA E DEL RECUPERO DELLE RISORSE AMBIENTALI.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- DISCIPLINA DELLE ACQUE PROTETTE
- NELL'AMBITO DELLE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI, L'ENTE GESTORE DELL'AREA PROTETTA, SENTITA L'AUTORITA' DI BACINO, DEFINISCE LE ACQUE SORGIVE, FLUENTI E SOTTERANEE NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI.
- GLI UTENTI DI CAPTAZIONI NELLE AREE NATURALI PROTETTE, CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE NON SIANO IN POSSESSO DI REGOLARE TITOLO, SONO TENUTI A RICHIEDERLO ENTRO SEI MESI DALLA SUDDETTA DATA, PENA L'IMMEDIATA INTERRUZIONE DELLA CAPTAZIONE A LORO SPESE.
- LE CAPTAZIONI PRIVE DI REGOLARE TITOLO, O PER LE QUALI NON E' STATA PRESENTATA DOMANDA, SONO IMMEDIATAMENTE INTERROTTE A SPESE DELL'UTENTE RESPONSABILE.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- CONTROLLI
- PER ASSICURARE LA FORNITURA DI ACQUA DI BUONA QUALITA' E PER IL CONTROLLO DEGLI SCARCHI NEI CORPI RICETTORI, CIASCUN GESTORE DI SERVIZIO IDRICO SI DOTA DI UN ADEGUATO SERVIZIO DI CONTROLLO TERRITORIALE E DI UN LABORATORIO DI ANALISI PER I CONTROLLI DI QUALITA'.
- COLORO CHE SI APPROVIGIONANO IN TUTTO O IN PARTE DI ACQUA DA FONTI DIVERSE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO SONO TENUTI A DENUNCIARE AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO IL QUANTITATIVO PRELEVATO NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.
- LE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 21 DEL D.P. 24/05/1988 N. 236, SI APPLICANO AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO SOLTANTO NEL CASO IN CUI, DOPO LA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE ANALISI, EGLI NON ABBAIA TEMPESTIVAMENTE ADOTTATO LE MISURE IDONEE AD ADEGUARE LA QUALITA' DELL'ACQUA O A PREVENIRE L'EROGAZIONE DI ACQUA NON IDONEA.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- USI DELLE ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA
- I CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEFINITE DALLA LEGGE, HANNO FACOLTA' DI REALIZZARE E GESTIRE LE RETI A PREVALENTE SCOPO IRRIGUO, GLI IMPIANTI PER L'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA DI ACQUE REFLUE E, PREVIA DOMANDA ALLE COMPETENTI AUTORITA', CORREDATA DAL PROGETTO DI MASSIMA DELLE OPERE DA REALIZZARE, HANNO LA FACOLTA' DI UTILIZZARE LE ACQUE FLUENTI NEI CANALI PER USI CHE COMPORTINO LA RESTITUZIONE DELLE ACQUE E SIANO COMPATIBILI CON LE SUCCESIVE UTILIZZAZIONI. L'AUTORITA' COMPETENTE ESPRIME ENTRO 60 GIORNI LA PROPRIA DETERMINAZIONE.
- I RAPPORTI TRA I CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE ED I SOGGETTI CHE PRATICANO GLI USI SOPRA CITATI SONO REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO 8/05/1904, N 368.
- CHIUNQUE NON ASSOCIATO AI CONSORZI, UTILIZZA ACQUE IRRIGUE O CANALI CONSORTILI DEVE CONTRIBUIRE ALLE SPESE CONSORTILI IN PROPORZIONE AL BENEFICIO OTTENUTO.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- USI AGRICOLI DELLE ACQUE
- NEI PERIODI DI SICCITA' DEVE ESSRE ASSICURATA, DOPO IL CONSUMO UMANO, LA PRIORITA' DELL'USO AGRICOLO.
- NELL'IPOTESI IN CUI SI PROCEDA ALLA REGOLAZIONE DELLE DERIVAZIONI, L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, SENTITI I SOGGETTI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ASSUME IL RELATIVO PROVVEDIMENTO IN CONFORMITA' ALLE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO DEI MINISTRI DELLA LEGGE 8/05/1989, N 183, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- LA RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE E' LIBERA, E NON RICHIEDE LICENZA O CONCESSIONE DI DERIVAZIONE.
- L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER GLI USI DOMESTICI RESTA DISCIPLINATA DALLA DISPOSIZIONE DI LEGGE DEFINITA DALL'ARTICOLO 93, APPROVATO CON R.D. 11 DICEMBRE 1933, N 1775.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AD USO IDROELETTRICO
TENUTO CONTO DEI PRINCIPI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE E DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE, IL CIPE DISCIPLINA:
 - a. LA PRODUZIONE AL FINE DELLA CESSIONE DI ACQUA DISSALATA CONSEGUITA NEI CICLI DI PRODUZIONE DELLE CENTRALI ELETTRICHE COSTIERE.
 - b. L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA INVASATA A SCOPI IDROELETTRICI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA IDRICA.
 - c. LA DIFESA E LA BONIFICA PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEI SERBATOI AD USO IDROELETTRICO.



LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
- PIANI, STUDI E RICERCHE
- I PIANI, GLI STUDI, LE RICERCHE REALIZZATI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DA ENTI PUBBLICI AVENTI COMPETENZA SONO COMUNICATI ALLE AUTORITA' DI BACINO COMPETENTI PER IL TERRITORIO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI AD ESSE AFFIDATI.

LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

- **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**
- **DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO**
- LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA SEGUENTE LEGGE COSTITUISCONO PRINCIPI FONDAMENTALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE.
SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO AI SENSI DEI RISPETTIVI STATUTI E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE.
- **NORMA TRANSITORIA**
- IL TERMINE ENTRO IL QUALE FARE VALERE, A PENA DI DECADENZA, IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO O ALLA CONCESSIONE DI ACQUE CHE HANNO ASSUNTO NATURA PUBBLICA E' FISSATO IN TRE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA.

